



COMUNE DI TELTI
Via Kennedy n° 2 07020 Telti (OT)
Tel. 0789/43007- Fax 0789/43580
www.comune.telti.ss.it

AREA TECNICA

INDICE

- Articolo 1 - Oggetto e luogo dell'appalto
- Articolo 2 - Durata decorrenza dell'appalto e opzione di proroga
- Articolo 3 - Elenco e descrizione dei locali
- Articolo 4 – Frequenza e tempi di esecuzione del servizio
- Articolo 5 – Modalità specifiche di esecuzione del servizio
- Articolo 5 - Materiali e attrezzature
- Articolo 6 – Standard di qualità del servizio.
- Articolo 7 – Varianti, estensioni diminuzioni e servizi straordinari
- Articolo 8 – Clausola sociale
- Articolo 9 – Personale. Condizione giuridica e contrattuale.
- Articolo 10 – Coordinamento e referente responsabile dell'esecuzione del contratto
- Articolo 11 - Sicurezza sul lavoro
- Articolo 12 - Garanzie
- Articolo 13 - Coperture Assicurative
- Articolo 14 - Modalità di pagamento
- Articolo 15 – Controlli e penalità
- Articolo 16 - Risoluzione contrattuale
- Articolo 17 - Divieti e obblighi dell'appaltatore
- Articolo 18 - Spese contrattuali
- Articolo 19 - Tutela della riservatezza dei dati personali
- Articolo 20 - Foro competente
- Articolo 21 – Norme di rinvio



AREA TECNICA

Articolo 1 - Oggetto e luogo dell'appalto

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione dei servizi di pulizia da espletarsi presso i locali ove si svolgono attività e servizi comunali, nel rispetto di quanto previsto nel presente capitolato speciale descrittivo e prestazionale.

La superficie complessiva di calpestio di detti locali è pari a circa **1.360,82** mq come meglio indicato nelle planimetrie.

La pulizia riguarda tutte le superfici orizzontali (pavimenti, davanzali, terrazzo), tutte le superfici verticali (finestre, vetrate, tende, porte, ringhiere), gli arredi e le attrezzature presenti all'interno degli uffici e dei locali adibiti a servizi comunali.

Articolo 2 - Durata decorrenza dell'appalto e opzione di proroga

L'appalto ha validità di **anni 2** a partire dalla data del verbale di consegna con il quale il l'esecutore del servizio prende formalmente in carico gli immobili per l'esecuzione dei servizi richiesti per la durata del contratto. Il Verbale deve essere redatto in duplice copia, in contraddittorio tra l'Esecutore del servizio e la Stazione Appaltante, e recare la firma congiunta di entrambe le parti.

La data di sottoscrizione del Verbale costituisce la data di inizio di erogazione dei servizi.

Ai sensi dell'art. 106 del *Codice dei contratti pubblici* l'esecutore del servizio è tenuto a garantire le prestazioni di cui al presente Capitolato speciale oltre il termine di scadenza del contratto, su richiesta della Stazione appaltante. La proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.

Sono fatte salve le ipotesi di risoluzione e recesso previste dal presente Capitolato speciale.

Il servizio oggetto dell'appalto è ad ogni effetto da considerarsi di pubblico interesse e come tale non potrà essere sospeso o abbandonato. Per lo stesso motivo l'esecutore del servizio è tenuto, anche in caso di risoluzione, recesso, sospensione o qualsivoglia cessazione del contratto, a garantire il servizio fino al subentro del nuovo appaltatore.

Articolo 3 - Elenco e descrizione dei locali

I locali in cui eseguire il servizio sono i seguenti, come meglio indicati nelle planimetrie. La frequenza è indicata nel presente capitolato

N.	EDIFICIO	INDIRIZZO	SUP. MQ
1	Palazzo Comunale Sono compresi tutti gli uffici, locali, al piano terra e 1° piano, 2° piano, inclusi i servizi igienici, scale interne di accesso ai vari piani, corridoi, vetri e vetrate. Sala Consiliare sita al piano terra.	Via Kennedy 2	669,50
2	PALESTRA	Via Monviso	446,21
3	Locale microcippatura (operazione mensile)	Via Sant'Anatolia	14
4	CAMPO SPORTIVO	Fronte S.S. 127 Km	231,11
	TOTALI		1360,82



AREA TECNICA

Le suddette modalità potrebbero, nel corso della durata contrattuale, subire modificazioni per le varie esigenze di servizio. Eventuali variazioni saranno concordate di volta in volta con la ditta aggiudicataria del servizio
Le misure delle predette superfici sono meramente indicative sicché, essendo il presente appalto aggiudicato a corpo, nessuna pretesa potrà essere avanzata dalla ditta qualora la misura delle superfici stesse dovesse risultare diversa rispetto a quella indicata.

Articolo 4 – Frequenza e tempi di esecuzione del servizio

Il servizio di pulizia dei locali destinati ad Uffici e servizi annessi dovrà essere effettuato secondo le modalità e le frequenze di seguito riportate.

EDIFICIO	FREQUENZA DELLE PRESTAZIONI
MUNICIPIO (operazione giornaliera)	PER GLI SPAZI COMUNI QUALI BAGNI – INGRESSO – SCALE - CORRIDOI CINQUE GIORNI SETTIMANALI dal lunedì al venerdì con le modalità di seguito indicate e in orario da concordarsi con il responsabile del procedimento
MUNICIPIO	PER CIASCUN UFFICIO 2 VOLTE SETTIMANA con le modalità di seguito indicate e in orario da concordarsi con il responsabile del procedimento
MUNICIPIO	SALA CONSILIARE 1 volta al mese
PALESTRA ¹ (operazione giornaliera)	<u>Dalla consegna lavori che corrisponde all'avvio delle attività sportive</u> , PER GLI SPAZI COMUNI QUALI BAGNI – INGRESSO - PALESTRA cinque giorni settimanali dal lunedì al venerdì con le modalità di seguito indicate e in orario da concordarsi con il responsabile del servizio e comunque in ore tali da non ostacolare il regolare svolgimento del servizio e da non arrecare incomodo al pubblico
Locale microcippatura (operazione mensile)	UNA VOLTA al mese (contabilizzato nella voce a corpo della casa comunale)
CAMPO SPORTIVO ²	<u>Dalla consegna lavori che corrisponde all'avvio delle attività sportive</u> , 2 VOLTE A SETTIMANA , la cadenza settimanale e i giorni in cui eseguire le attività può variare in base agli allenamenti della società sportiva e alle partite di campionato

Articolo 5 – Modalità specifiche di esecuzione del servizio

Il servizio di pulizia per il **MUNICIPIO, PALESTRA, LOCALE MICROCIPPATURA, IMPIANTI SPORTIVI** consisterà nelle prestazioni di seguito specificate.

MUNICIPIO (DA LUNEDI' A VENERDI')

OPERAZIONI GIORNALIERE

Le attività negli uffici dovrà essere eseguita **due volte alla settimana per ciascun ufficio**, ; le scale, ingressi, corridoi e bagni e tutte le parti comuni compreso l'ingresso dovranno essere eseguiti **5 giorni alla settimana** (dal lunedì al venerdì).

Spazzatura ad umido e lavaggio dei pavimenti con l'utilizzo di prodotti disinfettanti e detergenti che diano una sensazione olfattiva di fresco e pulito – prodotti anticivolo. Spolveratura, con eliminazione di impronte e macchie da porte, piani di lavoro, tavoli, scrivanie ed altri arredi sino all'altezza d'uomo. Spolveratura di personal computer, terminali e stampanti distribuiti nei diversi uffici comunali, nonché dei fotocopiatori e altre macchine

¹ Palestra: il locale resterà chiuso tra luglio, agosto e settembre per un totale di dodici settimane.

² CAMPO SPORTIVO : L'attività sportiva si svolge da settembre a giugno.



AREA TECNICA

Lavaggio e disinfezione di tutte le attrezzature igienico sanitarie e dei pavimenti dei bagni con prodotti specifici ad azione germicida deodorante.

Eliminazione di macchie su vetri, finestre, e su entrambe le facce della porta scorrevole (ingresso municipio)

Passata ad umido con idoneo disinfettante e panno su maniglie, corrimano scale e telefoni.

Svuotamento dei cestini porta rifiuti e dei posa cenere e dei distruggi documenti.

Raccolta del materiale di rifiuto e delle immondizie in appositi sacchi a perdere curandone lo smaltimento in base alle prescrizioni impartite dall'Amministrazione.

OPERAZIONI SETTIMANALI - **UNA VOLTA** a settimana dovrà essere eseguito:

- Lavaggio e disinfezione degli apparecchi telefonici;
- Pulitura di sedie, tavoli, scrivanie, suppellettili, ecc.
- Pulitura a fondo degli elementi di arredo (armadi, schedari, mensole, mobili ecc..)
- Pulizia con idoneo prodotto disinfettante delle maniglie e dei corrimano.
- Lavaggio a fondo, mediante disinfezione con idoneo prodotto, di tutti i pavimenti comprese le scale interne, seguiti a macchina e/o a mano;
- Asportazione macchie e impronte su entrambe le facciate delle porte a vetro e superfici lucide;
- Lavaggio con idoneo prodotto di cestini e altri contenitori porta rifiuti;

OPERAZIONI MESILI - **UNA VOLTA** al mese dovrà essere eseguito:

- Spolveratura ad umido delle porte interne ed esterne, su ambo i lati lavaggio e disinfezione delle maniglie
- Spolveratura ad umido delle parti alte e dei piani alti di mobili e arredi e ragnatura delle pareti e dei soffitti
- Pulizia di tutte le finestre (serramento e vetro) e delle vetrate interne ed esterne e dei davanzali con l'ausilio di prolunghe.
- Pulizia aula consiliare

PALESTRA

OPERAZIONE GIORNALIERA:

Spazzatura del piano di gioco (5 volte a settimana)

Lavaggio a mano o con macchina lava-asciuga del piano di gioco della palestra con l'utilizzo di prodotti disinfettanti antiscivolo (3 volte a settimana)

Rimozione e pulizia dei cestini porta-rifiuti

Spazzatura e lavaggio ad umido dell'ingresso con rispettivi bagni

Lavaggio e disinfezione di tutti gli apparecchi igienico sanitari installati nei bagni e gabinetti

Spazzatura, rimozione e pulizia dei cestini porta rifiuti del piazzale esterno antistante la struttura.

IMPIANTI SPORTIVI

OPERAZIONE GIORNALIERA:

Rimozione e pulizia dei cestini porta-rifiuti

Spazzatura e lavaggio ad umido dei locali con rispettivi bagni

Lavaggio e disinfezione di tutti gli apparecchi igienico sanitari installati nei bagni e gabinetti

Spazzatura, rimozione e pulizia dei cestini porta rifiuti del piazzale esterno antistante la struttura.

Articolo 5 - Materiali e attrezzature



COMUNE DI TELTI
Via Kennedy n° 2 07020 Telti (OT)
Tel. 0789/43007- Fax 0789/43580
www.comune.telti.ss.it

AREA TECNICA

I materiali/prodotti impiegati per il servizio devono essere di qualità superiore e rispondenti alle normative italiane e comunitarie vigenti; pertanto i prodotti chimici impiegati devono rispettare le norme relative alla "biodegradabilità", "tossicità", "infiammabilità", "dosaggi", "avvertenze di pericolosità", "modalità d'uso". I prodotti utilizzati non devono essere classificati come pericolosi per l'ambiente e dannosi per la salute secondo la normativa vigente in materia.

Sono a totale carico della ditta la fornitura e lo stoccaggio di tutti i materiali occorrenti per il servizio di pulizia dei locali, quali detersivi, detergenti, deodoranti, disinfettanti, cera ed ogni altro tipo di prodotto solitamente utilizzato per l'esecuzione del servizio di pulizia, come pure tutti gli attrezzi quali scope, sacchi a perdere per riporre i rifiuti, stracci, aspirapolvere, scale, macchinari e attrezzature tecniche, i materiali di consumo, il montaggio, l'impiego e lo smontaggio di ponteggi elevatori mobili, divise e protezioni antinfortunistiche e quant'altro necessario per l'espletamento del servizio a regola d'arte.

Materiali e attrezzi devono essere conformi alle disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro e utilizzati secondo le indicazioni fornite dalla casa produttrice.

L'impresa, nell'espletamento del servizio, dovrà utilizzare solo macchine, prodotti e attrezzatura di comprovata validità ed affidabilità. Le attrezzature e i macchinari che impiegherà nell'esecuzione del servizio, la loro scelta e le loro caratteristiche tecniche dovranno essere completamente compatibili con l'uso dei locali, non dovranno essere rumorosi, ai sensi delle norme vigenti, dovranno essere tecnicamente efficienti e mantenuti in perfetto stato, inoltre dovranno essere dotati di tutti quegli accorgimenti ed accessori atti a proteggere e salvaguardare l'operatore e i terzi da eventuali infortuni. Tutte le macchine ed i componenti di sicurezza oltre a essere conformi a quanto stabilito dalla normativa vigente dovranno essere dotate di apposita scheda tecnica in lingua italiana che potrà essere richiesta dalla stazione appaltante in ogni momento.

L'appaltatore sarà responsabile della custodia delle proprie attrezzature e dei prodotti utilizzati.

È vietata la costituzione di depositi e/o scorte di prodotti infiammabili.

L'Amministrazione non sarà responsabile di eventuali furti o danni.

A tutte le attrezzature e macchine di proprietà dell'impresa e utilizzate per il servizio dovrà essere applicata una targhetta o un adesivo indicante il nominativo o il contrassegno dell'appaltatore stesso.

Tutti i materiali impiegati, in particolare i prodotti chimici, dovranno essere rispondenti alle normative vigenti in merito a biodegradabilità, dosaggi, avvertenza di pericolosità, modalità d'uso e dovranno disporre della relativa scheda tecnica che dovrà contenere le seguenti indicazioni:

- nome del produttore
- caratteristiche del prodotto
- contenuto percentuale dei principi attivi
- dosaggio di utilizzo
- ph alla soluzione d'uso
- simboli di pericolo, frasi di rischio e prudenza e le indicazioni per il primo intervento
- ogni altra indicazione prevista dalla normativa vigente.

È vietato l'uso di prodotti corrosivi o tossici come acido cloridrico e ammoniaca, come i prodotti spray con propellenti a base di clorofluorocarburi (CFC).

In nessun caso è ammesso l'uso di prodotti che possono produrre aggressioni chimiche o fisiche sui materiali dei locali comunali.

Il Comune porrà gratuitamente a disposizione della ditta un ripostiglio idoneo per il deposito del materiale e degli attrezzi impiegati nei lavori di pulizia, ove il materiale andrà riposto alla fine di ogni turno di servizio.

Articolo 6 – Standard di qualità del servizio.

Gli standard di qualità del servizio sono quelli riportati nel presente Capitolato speciale e negli allegati che ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

Gli standard sono da considerarsi minimi; essi vanno comunque rispettati in quanto definiscono il livello di qualità e garanzia richiesti dall'Ente.



AREA TECNICA

Articolo 7 – Varianti, estensioni diminuzioni e servizi straordinari

Ai sensi dell'art. 106 del *Codice dei contratti* la Stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, si riserva di richiedere l'esecuzione di prestazioni aggiuntive all'appaltatore, alle stesse condizioni previste nel contratto originario, compresa la necessità di estendere il servizio ad altri locali non ricompresi nell'elenco di cui all'art. 2.

Al fine della determinazione dell'eventuale aumento o riduzione del compenso, si farà riferimento all'importo orario del servizio, determinato tramite il quoziente tra il prezzo di aggiudicazione e il monte ore di lavoro complessivo previsto, come sopra specificato.

L'appaltatore sarà tenuto inoltre ad effettuare interventi urgenti di pulizia dei locali in occasioni imprevedibili e non programmabili (in conseguenza dell'esecuzione di lavori, manifestazioni, ecc.) da effettuarsi su richiesta del committente.

Negli interventi a richiesta non previsti nel presente capitolato e nel progetto troverà applicazione il costo orario di € 18,80 compreso di tutti gli oneri accessori e prodotti e quant'altro necessario per la corretta esecuzione del servizio.

La Stazione appaltante si riserva la facoltà di:

- a) variare la frequenza degli interventi e/o gli orari di effettuazione degli stessi;
- b) richiedere ogni altra modifica del servizio di pulizia e sanificazione valutata necessaria alla perfetta esecuzione dello stesso.
- c) non fare eseguire parti del servizio se il locale non viene utilizzato (per esempio sospensione attività sportive)

Articolo 8 – Clausola sociale

Per assicurare il completo e soddisfacente adempimento degli obblighi derivanti dal presente Capitolato, l'I.A. dovrà avere alle proprie dipendenze personale in numero sufficiente ed idoneo a garantire la regolare esecuzione dei servizi previsti. Pertanto, in base alle indicazioni contenute nel presente Capitolato, e relativi allegati, le imprese partecipanti alla gara dovranno indicare in sede di offerta il numero e la relativa qualifica degli addetti impiegati nell'esecuzione dei servizi. Il personale, che dipenderà ad ogni effetto dall'I.A., dovrà essere capace e fisicamente idoneo.

L'operatore economico deve accettare espressamente, in fase di gara, la clausola sociale di cui all'art. 50 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché le norme di cui all'art. 30, comma 4, del Codice appalti.

A riguardo, si richiamano di seguito alcuni contributi dell'ANAC e del Consiglio di Stato sull'argomento.

Linee Guida ANAC n. 13 recanti "La disciplina delle clausole sociali" approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 114 del 13.2.2019

L'applicazione della clausola sociale non comporta un indiscriminato e generalizzato dovere di assorbimento del personale utilizzato dall'impresa uscente, dovendo tale obbligo essere armonizzato con l'organizzazione aziendale prescelta dal nuovo affidatario. Il riassorbimento del personale è imponibile nella misura e nei limiti in cui sia compatibile con il fabbisogno richiesto dall'esecuzione del nuovo contratto e con la pianificazione e l'organizzazione definita dal nuovo assuntore. Tale principio è applicabile a prescindere dalla fonte che regola l'obbligo di inserimento della clausola sociale (contratto collettivo, Codice dei contratti pubblici).

Ai fini dell'applicazione della clausola sociale, si considera di regola il personale dell'impresa uscente calcolato come media del personale impiegato nei sei mesi precedenti la data di indizione della nuova procedura di affidamento. Cons. Stato sez. V, 12 settembre 2019 n. 6148 [omissis]

La clausola sociale [art. 50 d.lgs. n. 50/2016] contenuta nel disciplinare di gara era, dunque, formulata in maniera elastica e non rigida, rimettendo all'operatore economico concorrente finanche la valutazione in merito all'assorbimento dei lavoratori impiegati dal precedente aggiudicatario.



COMUNE DI TELTI
Via Kennedy n° 2 07020 Telti (OT)
Tel. 0789/43007- Fax 0789/43580
www.comune.telti.ss.it

AREA TECNICA

D'altra parte, solo se formulata in questi termini, la clausola sociale è conforme alle indicazioni della giurisprudenza amministrativa secondo la quale l'obbligo di mantenimento dei livelli occupazionali del precedente appalto va temperato con la libertà d'impresa e con la facoltà in essa insita di organizzare il servizio in modo efficiente e coerente con la propria organizzazione produttiva, al fine di realizzare economie di costi da valorizzare a fini competitivi nella procedura di affidamento dell'appalto (cfr. Cons. Stato, sez. V, 10 giugno 2019, n. 3885; III, 30 gennaio 2019, n. 750; III, 29 gennaio 2019, n. 726; 7 gennaio 2019, n. 142; III, 18 settembre 2018, n. 5444; V, 5 febbraio 2018, n. 731; V, 17 gennaio 2018 n. 272; III 5 maggio 2017, n. 2078; V 7 giugno 2016, n. 2433; III, 30 marzo 2016, n. 1255).

È stato, così, escluso che una clausola sociale possa consentire alla stazione appaltante di imporre agli operatori economici l'applicazione di un dato contratto collettivo ai lavoratori e dipendenti da assorbire (cfr. Cons. Stato, sez. III, 18 settembre 2018, n. 5444; V, 1 marzo 2017, n. 932; III 9 dicembre 2015, n. 5597).

Infine, il vincolo prospettato dall'appellante non derivava neppure dall'art. 30, comma 4, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50; la norma, nell'imporre l'applicazione al personale impiegato nel servizio di un contratto collettivo (in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, nonché) "strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto", intende riferirsi al contratto che meglio regola le prestazioni rese dalla categoria dei lavoratori impiegati nell'espletamento del servizio, e non a quello imposto dai vincoli e alle clausole sociali inserite negli atti di gara, come suggerito dall'appellante. [omissis]

È certo, peraltro, che, al subentro nel contratto di appalto, si possono verificare due situazioni anche se, come sempre avverrà, l'aggiudicatario si sia impegnato al rispetto della clausola sociale e proprio in ragione del tenore necessariamente elastico con cui la clausola va formulata per garantire la libertà di organizzazione dell'impresa, vale a dire che l'impresa subentrante si impegni a garantire ai lavoratori assorbiti parità di termini, modalità e prestazioni contrattuali, ovvero che, per le mutate esigenze tecnico – organizzative, prospetti un mutamento anche delle condizioni economiche e contrattuali praticate ai lavoratori impiegati. È per questa ragione che la giurisprudenza amministrativa ha chiaramente affermato che la clausola non comporta alcun obbligo per l'impresa aggiudicataria di un appalto pubblico di assumere a tempo indeterminato ed in forma automatica e generalizzata, nonché alle medesime condizioni, il personale già utilizzato dalla precedente impresa o società affidataria, ma solo che l'imprenditore subentrante salvaguardi i livelli retributivi dei lavoratori riassorbiti in modo adeguato e congruo (cfr. Cons. Stato sez. III, 18 settembre 2018, n. 5444; III, 27 aprile 2018 n. 2569; V, 17 gennaio 2018 n. 272; V, 18 luglio 2017 n. 3554; III, 9 dicembre 2015 n. 5597). In conclusione, l'obbligo di garantire ai lavoratori già impiegati le medesime condizioni contrattuali ed economiche non è assoluto né automatico.

Pertanto, il concorrente dovrà allegare alla propria offerta un progetto di assorbimento, comunque denominato, atto ad illustrare le concrete modalità di applicazione della clausola sociale, con particolare riferimento al numero dei lavoratori che beneficeranno della stessa e alla relativa proposta contrattuale (inquadramento e trattamento economico). La mancata presentazione del progetto, anche a seguito dell'attivazione del soccorso istruttorio, equivale a mancata accettazione della clausola sociale, quindi costituisce manifestazione della volontà di proporre un'offerta condizionata, come tale inammissibile nelle gare pubbliche, per la quale si impone l'esclusione dalla gara. Il rispetto delle previsioni del progetto di assorbimento sarà oggetto di monitoraggio da parte della stazione appaltante durante l'esecuzione del contratto.

Il contratto collettivo applicabile nel presente appalto è quello UTILITALIA (per il costo del personale si è fatto riferimento alle tabelle pubblicate sul sito www.lavoro.gov.it – personale addetto a servizi ambientali – aziende private - FISE Assoambiente) in ragione della pertinenza rispetto all'oggetto prevalente dell'affidamento, tenuto conto del richiamo espresso, disposto dall'articolo 50 del Codice dei contratti pubblici, all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, nonché di quanto stabilito dall'articolo 30, comma 4, del Codice dei contratti pubblici. Infatti, il suddetto CCNL rientra nei contratti collettivi cd. leader, ossia sottoscritti dalle associazioni più rappresentative sul piano nazionale. L'operatore economico subentrante applica le disposizioni sulla clausola sociale recate dal suddetto contratto collettivo. È comunque fatta salva l'applicazione, ove più favorevole, della clausola sociale prevista dal contratto collettivo nazionale prescelto dall'operatore economico. Pertanto, l'applicazione del contratto leader è da intendersi quale standard minimo di tutela da garantire al lavoratore.

Comune di Telti - Area Tecnica-

Mailpasquale.caboni@comune.telti.ot.it protocollo.telti@pec.comunas.it

C.A.P. 07020 Via Kennedy n.2 - Telti

Tel. 07859 1712892

C.F. 00124140906



AREA TECNICA

E in effetti, analizzando il contenuto della legge delega sull'argomento (articolo 1, comma 1, combinato disposto delle lettere fff e ggg della legge n. 11/2016), si osserva che:

* secondo la lettera fff (appalti di servizi), occorre prevedere "l'introduzione di «clausole sociali» volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato, prendendo a riferimento, per ciascun comparto merceologico o di attività, il contratto collettivo nazionale di lavoro che presenta le migliori condizioni per i lavoratori";

* secondo la lettera ggg (appalti di servizi e lavori), occorre prevedere "clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato e stabilisca che i contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni devono intendersi quelli stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto e svolta dall'impresa, anche in maniera prevalente".

Dal combinato disposto delle due disposizioni, si conclude quindi che i contratti cd. leader vanno intesi come "riferimenti" per la migliore tutela dei lavoratori.

L'I.A. sarà tenuta inoltre a:

1) garantire la continuità e l'efficienza del servizio provvedendo alla tempestiva sostituzione del personale assente per un periodo superiore a 5 giorni. Si impegna altresì all'assunzione di personale stagionale e/o a tempo determinato che ritenesse necessari per far fronte a eventuali picchi temporali di produzione di rifiuti e/o di servizi.

2) riconoscere integralmente nei riguardi del personale il trattamento economico normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e la zona nella quale si svolgono i servizi. La I.A. dovrà garantire il trattamento economico spettante al proprio personale anche nella condizione in cui il Comune non dovesse essere in grado di pagare il canone mensile come da contratto entro 90 gg. e fino ad un massimo di 180 gg.

3) osservare le norme in materia di contribuzione previdenziale ed assistenziale del personale, nonché di quella eventualmente dovuta ad organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva;

4) depositare, prima dell'inizio dell'appalto, il piano delle misure adottate per la sicurezza fisica dei lavoratori, redatto ai sensi del D.Lgs. 81/08 e del Decreto Interministeriale 9 settembre 2014 e successive modificazioni ed integrazioni.

5) riconoscere degli elementi premianti, in termini di remunerazione, a tutti gli operatori addetti al servizio di raccolta qualora si dovessero superare gli obiettivi previsti.

Qualora, durante la durata dell'appalto, dovessero verificarsi dei pensionamenti del personale presente in cantiere, l'I.A. non sarà tenuta al reintegro di unità lavorative, qualora, a seguito di istruttoria condotta dal DEC, risultasse sufficiente il personale presente per ragioni riconducibili ad una variazione delle condizioni iniziali (ad esempio in caso di riduzione della popolazione/utenze da servire, riduzione, nei limiti di legge, dei servizi dati in appalto). In tal caso si procederà alla rimodulazione del canone da corrispondere all'I.A.

Il personale dell'I.A. dovrà sottoporsi a tutte le cure e profilassi previste dalla Legge e prescritte dalle Autorità sanitarie competenti per territorio. Il personale in servizio dovrà:

a) essere dotato, a cura e spese dell'I.A., di divisa completa di targhetta di identificazione, da indossarsi sempre in stato di conveniente decoro durante l'orario di lavoro. La divisa del personale dovrà essere unica e rispondente alle norme:

– del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro;
delle prescrizioni di legge in materia antinfortunistica;

b) mantenere un contegno corretto e riguardoso verso la cittadinanza ed uniformarsi alle disposizioni emanate dalle Autorità Comunali (in primo luogo in materia di igiene e di sanità), alle indicazioni impartite dall'Amministrazione Comunale, nonché agli ordini impartiti dalla direzione tecnica ed operativa dall'I.A. stessa.

L'Amministrazione Comunale si riserva di pretendere l'allontanamento del personale dell'I.A. incapace o inadempiente ai propri doveri di sicurezza o che non rispetti norme, procedure, regolamenti, ordini aziendali. Il



COMUNE DI TELTI
Via Kennedy n° 2 07020 Telti (OT)
Tel. 0789/43007- Fax 0789/43580
www.comune.telti.ss.it

AREA TECNICA

coordinamento dei vari servizi dovrà essere affidato ad un Responsabile nominato dall'I.A. e che sarà diretto interlocutore del Comune per tutto quanto concerne l'esecuzione dei servizi. Detto Responsabile dovrà essere capace ed autonomo nelle decisioni gestionali, nonché in grado di collaborare fattivamente con le Amministrazioni per la soluzione delle problematiche che via via dovessero insorgere nell'esecuzione dei servizi.

L'impresa, al momento dell'inizio dell'appalto, oltre a comunicare il nominativo ed il recapito del Responsabile di cui al comma precedente, trasmetterà inoltre all'Amministrazione Comunale l'elenco nominativo del personale in servizio - con le relative qualifiche d'inquadramento - e comunicherà, entro 15 giorni, tutte le eventuali variazioni.

E' facoltà delle Amministrazioni richiedere all'I.A. la sostituzione di detto Responsabile se ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione Comunale, lo stesso non sia ritenuto idoneo alle mansioni richieste per garantire la qualità dei servizi sul territorio comunale, nel pieno rispetto dei reciproci obblighi contrattuali. In tale caso, l'I.A. dovrà provvedere alla sostituzione del Responsabile entro 6 giorni lavorativi dalla richiesta dell'Amministrazione Comunale. Nuove esigenze di personale dell'I.A. per il cantiere dovranno essere soddisfatte preferibilmente tramite l'assunzione di residenti nel Comune.

L'I.A. dovrà dotare il proprio personale, oltre che dei dispositivi di protezione individuale, necessari per l'esecuzione del servizio di cui al contratto, anche di quelli che potranno essere prescritti dall'Amministrazione Comunale in relazione a condizioni di rischio specifiche; di tale ulteriore obbligo verrà, se del caso, data comunicazione scritta di volta in volta. L'I.A. imporrà al proprio personale il rispetto della normativa di sicurezza, ed ai propri preposti di controllare ed esigere tale rispetto.

Articolo 9 – Personale. Condizione giuridica e contrattuale.

Il personale impiegato nello svolgimento del servizio opera alle dipendenze e sotto la direzione e responsabilità dell'esecutore dei servizi.

Ai sensi dell'art. 30, comma 3, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nell'esecuzione dell'appalto l'operatore economico dovrà rispettare gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X del medesimo *Codice dei contratti pubblici*.

La ditta è tenuta, nei confronti del personale dipendente, al rispetto della normativa previdenziale, assicurativa ed antinfortunistica, assumendo completa responsabilità nei confronti dei lavoratori dipendenti. Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese, gli oneri, i contributi e le indennità previste per la gestione del personale nonché tutte le spese e gli oneri attinenti all'assunzione e formazione del personale in servizio.

Le condizioni normative e retributive che la ditta si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori, compresi i soci di Cooperative, anche per la parte differita, non devono essere comunque inferiori a quelle prescritte dai contratti collettivi di lavoro di riferimento, vigenti nel periodo in cui si svolgeranno i lavori relativi al presente capitolato.

In caso di violazione degli obblighi contrattuali l'Amministrazione procederà ai sensi dell'art. 30, comma 6 del Codice di contratti pubblici.

L'esecutore del servizio dovrà esibire, su semplice richiesta del Comune, il libro matricola, il libro paga e il registro infortuni previsto dalle vigenti norme. Qualora la Ditta non risulti in regola con gli obblighi di cui sopra il Comune procederà all'applicazione di penali o alla risoluzione del contratto.

L'aggiudicataria dovrà comunicare all'ente i nominativi degli operatori addetti all'espletamento del servizio e dovrà trasmettere copia dei relativi contratti di lavoro.

Qualora il Comune contesti con comunicazione formale l'operato di uno o più operatori per più di tre volte durante il periodo dell'affidamento dell'appalto, la ditta dovrà provvedere alla loro sostituzione entro un mese dall'ultima contestazione.

Trattandosi di servizi di pubblica utilità, nel caso di scioperi o di assemblee sindacali, si rinvia a quanto previsto dalla Legge 12 giugno 1990, n. 146 (Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della Commissione di garanzia) che prevede l'obbligo di assicurare i servizi minimi essenziali secondo le intese definite dai rispettivi CCNL e dai Contratti decentrati per quanto riguarda i contingenti di personale.



AREA TECNICA

Articolo 10 – Coordinamento e referente responsabile dell'esecuzione del contratto

L'esecutore del servizio deve comunicare all'Amministrazione, prima dell'attivazione del servizio, il nominativo di un referente che sia rintracciabile tramite telefono cellulare e mail per le comunicazioni, le segnalazioni e le contestazioni che si rendessero necessarie nel periodo di vigenza del contratto di appalto.

In caso di aggiudicazione dell'appalto ad imprese in raggruppamento il referente dovrà essere unico.

Il Responsabile avrà l'obbligo di:

coordinare il personale addetto al servizio;

- ✓ garantire la pronta sostituzione del personale assente per qualsiasi ragione;
- ✓ segnalare tempestivamente all'Amministrazione eventuali cause di forza maggiore che impediscano il regolare svolgimento del servizio;
- ✓ intervenire tempestivamente al fine di sanare inadempienze agli obblighi contrattuali segnalati dalla Stazione appaltante;
- ✓ accertare che il personale sia adeguatamente formato per svolgere le proprie mansioni.

Articolo 11 - Sicurezza sul lavoro

La ditta si obbliga ad ottemperare, nei confronti dei propri dipendenti, a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi, sollevando così il Comune da ogni responsabilità presente e/o futura nei confronti di detto personale anche per qualsivoglia conseguenza dei lavori effettuati.

L'aggiudicataria dovrà dimostrare in particolare di aver adempiuto a tutti gli obblighi propedeutici all'avvio del servizio in oggetto previsti dalla vigente normativa di sicurezza sul lavoro, nonché al pieno e totale rispetto della normativa in materia di miglioramento della salute e della sicurezza dei lavoratori di cui al Decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e ss. mm. e ii., dovrà trasmettere al Comune, entro 30 giorni dall'affidamento del servizio in oggetto, la documentazione relativa agli adempimenti previsti nei confronti degli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, copia del Piano Operativo di Sicurezza (P.O.S.), il nominativo del responsabile della sicurezza per l'impresa, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, e del medico competente se nominato, ai sensi del citato decreto 81/2008.

La ditta deve fornire a tutto il personale indumenti di lavoro, come prescritto dalle norme in materia di igiene, da indossare durante le ore di servizio e i dispositivi di protezione individuale previsti dalla normativa vigente e in particolare dovrà disporre della seguente dotazione minima di lavoro:

- ✓ divisa idonea corredata da tessera di riconoscimento contenente foto identificativa, generalità del lavoratore e ragione sociale della ditta;
- ✓ carrello, detersivi, strofinacci ecc.;
- ✓ scarpe di tipo antinfortunistico
- ✓ guanti
- ✓ tutti i prodotti a carrello necessari per le operazioni di pulizia e sanificazione

Nello svolgimento del servizio il personale addetto sarà inoltre tenuto all'osservanza delle seguenti disposizioni:

- 1) spegnere le luci e i sistemi di condizionamento dei locali in assenza del personale e comunque al termine del servizio;
- 2) chiudere le porte interne degli uffici e le finestre dei locali al termine del servizio;
- 3) **custodire accuratamente tutte le chiavi consegnate per consentire l'accesso ai locali e restituire le stesse in caso di assenza, ferie o malattia;**

Articolo 12 - Garanzie

A norma dell'art. 103 del Codice dei contratti pubblici, l'Esecutore del servizio deve costituire, prima della stipula del contratto di appalto, la garanzia definitiva, in uno dei modi previsti dall'art. 93 e conformemente allo schema



AREA TECNICA

approvato con Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti per un importo pari al **10%** dell'importo contrattuale, a garanzia degli obblighi assunti e del rispetto degli adempimenti contrattuali a norma di quanto previsto dal Codice dei contratti pubblici e successive modifiche ed integrazioni. L'importo della cauzione è ridotto nei termini e con le modalità previste dall'art. 93 comma 7 del Codice dei contratti pubblici. Il possesso delle certificazioni previste deve essere comprovato sotto forma di dichiarazione o mediante copia della certificazione.

La cauzione deve prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante .

Lo svincolo della cauzione definitiva sarà effettuato dalla Stazione appaltante solo dopo che saranno decorsi sei mesi dalla scadenza del termine contrattuale. Entro tale termine la Stazione appaltante procederà all'accertamento dell'avvenuto adempimento di tutti gli obblighi dell'impresa, ivi compresi quelli nei confronti del personale impiegato e dietro espressa richiesta rilascerà una dichiarazione liberatoria.

Detta cauzione dovrà essere reintegrata qualora l'Amministrazione si sia avvalsa della stessa in tutto o in parte.

Copia della cauzione definitiva dovrà essere trasmessa all'Amministrazione contestualmente alla documentazione per la stipula del contratto.

Articolo 13 - Coperture Assicurative

La ditta aggiudicataria si assume in proprio, senza riserve o eccezioni, ogni responsabilità per infortuni e danni eventualmente subiti da persone e/o cose, tanto dell'Amministrazione che di terzi, in dipendenza dei servizi oggetto del presente capitolato.

A tal fine, la stessa deve stipulare apposita polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi, comprensiva dell'estensione di danni da incendio, per un massimale non inferiore ad € 2.000.000,00 per sinistro, per persona e/o cose. Resta ferma l'intera responsabilità dell'appaltatore per danni non coperti o per gli eventuali maggiori danni eccedenti i massimali previsti.

Copia della polizza dovrà essere trasmessa all'Amministrazione contestualmente alla documentazione per la stipula del contratto.

Articolo 14 - Modalità di pagamento

Il canone d'appalto per le prestazioni di cui all'art. 5 verrà liquidato con cadenza mensile pari a 1/24 dell'importo contrattuale e contabilizzato a corpo a seguito di verifica da parte del RUP della corretta esecuzione del servizio. Il pagamento verrà eseguito secondo la tabella di voci di contabilità riportate nella tabella sottostante. La sicurezza verrà liquidata proporzionalmente all'avanzamento del servizio.

		costo unitario annuale	num	costo totale
Sede comunale- servizio di pulizia giornaliero per le parti comuni e due volte a settimana per gli uffici, come specificato nell'art 4 e art.5 el capitolato	a corpo	€ 15.281,80	1,00	€ 15.281,80
palestra servizio di pulizia come specificato nell'art 4 e art.5 el capitolato	a corpo	€ 5.636,07	1,00	€ 5.636,07

Comune di Telti - Area Tecnica-

Mailpasquale.caboni@comune.telti.ot.it protocollo.telti@pec.comunas.it

C.A.P. 07020 Via Kennedy n.2 - Telti

Tel. 07859 1712892

C.F. 00124140906



AREA TECNICA

spogliatoi campo sportivo - servizio di pulizia come specificato nell'art 4 e art.5 el capitolato	a corpo	€ 1.988,92	1,00	€ 1.988,92
oneri sicurezza da distribuire proporzionalmente nelle varie attività	a corpo	€ 229,07	1,00	€ 229,07
importo totale				€ 23.135,86

Tabella contabilità

	manodopera	attrezzatura annuale (2 % di A)	prodotti (4% di A)	Utile impresa 10% di A+B+C+D+E)	costo orario TOTALE	Ore annuali	costo totale
Sede comunale- servizio di pulizia giornaliero per le parti comuni e due volte a settimana per gli uffici, come specificato nell'art 4 e art.5 el capitolato	€ 16,12	€ 0,32	€ 0,64	€ 1,71	€ 18,80	813,0	€ 15.281,80
palestra servizio di pulizia come specificato nell'art 4 e art.5 nel capitolato	€ 16,12	€ 0,32	€ 0,64	€ 1,71	€ 18,80	299,9	€ 5.636,07
spogliatoi campo sportivo - servizio di pulizia come specificato nell'art 4 e art.5 el capitolato	€ 16,12	€ 0,32	€ 0,64	€ 1,71	€ 18,80	105,8	€ 1.988,92

ore totali 1218,71 € 22.906,79

Oneri sicurezza € 229,07

importo totale € 23.135,86

IVA 22% 5.089,89 €

totale annuo € 28.225,75

Tabella calcolo importo del servizio



AREA TECNICA

CASA COMUNALE							
					n.volte a asettimana	secondi al mese	ore al mese
lavaggio pavimenti			sec/mq	secondi ogni volta	n.volte a asettimana	secondi al mese	ore al mese
BAGNI	32,24	MQ	25	806	5	16120	4,48
SCALE	33,6	MQ	22	739,2	5	14784	4,11
UFFICI	362	MQ	23	8326	2	66608	18,50
parti comuni	117,58	MQ	20	2351,6	5	47032	13,06
Sala consiliare	124,08	MQ	18	2233,44	0,5	4466,88	1,24
669,5							
scopatura pavimenti pavimenti			sec/mq	secondi ogni volta			
BAGNI	32,24	MQ	13	419,12	5	8382,4	2,33
SCALE	33,6	MQ	7	235,2	5	4704	1,31
UFFICI	362	MQ	12	4344	1,5	26064	7,24
parti comuni	117,58	MQ	7	823,06	5	16461,2	4,57
Sala consiliare	124,08	MQ	6	744,48	0,5	1488,96	0,41
lavaggio finstre a pannelli divisi - 1 volta al mese	155		100	15500	0,25	15500	4,31
	numero scrivanie						
spolveratura scrivanie	18		25	450	2	3600	1,00
				0			
Bagno (coppa WC, Porta, Portarotolo,lavabo, specchio)	3	cad	300	900	5	18000	5,00



AREA TECNICA

stanza microcippatura							
lavaggio pavimenti			sec/mq	secondi ogni volta	n.volte a asettimana	secondi al mese	ore al mese
locale	20	mq	23	460	0,25	460	0,13
scopatura pavimenti							
locale	20	mq	12	240	0,25	240	0,07
TOTALE ORE MENSILI							67,75
TOTALE ORE Anuali							813,0

PALESTRA							
lavaggio pavimenti			sec/mq	secondi ogni volta	n.volte a asettimana	secondi al mese	ore al mese
palestra	371,808	MQ	8	2974,464	3	35693,568	9,91
BAGNI	41,4	MQ	23	952,2	5	19044	5,29
ANDRONE	33	MQ	10	330	3	3960	1,10
	446,208	MQ					
scopatura pavimenti pavimenti			sec/mq	secondi ogni volta	n.volte a asettimana	secondi al mese	ore al mese
palestra	371,808	MQ	5	1859,04	5	37180,8	10,33
BAGNI	41,4	MQ	13	538,2	5	10764	2,99
ANDRONE	33	MQ	5	165	5	3300	0,92
pulizi bagni	n. bagni	u.m.	sec/cad				
Bagno (coppa WC, Porta, Portarotolo,lavabo, specchio)	2	cad	250	500	5	10000	2,78



COMUNE DI TELTI
Via Kennedy n° 2 07020 Telti (OT)
Tel. 0789/43007- Fax 0789/43580
www.comune.telti.ss.it

AREA TECNICA

	TOTALE ORE MENSILI	33,32
9 mesi	TOTALE ORE ANNUALI	299,9

SPOGLIATOI:							
lavaggio pavimenti			sec/mq	secondi ogni volta	n.volte a asettimana	secondi al mese	ore al mese
BAGNI	80,811	MQ	23	1858,653	2	14869,224	4,13
scopatura pavimenti pavimenti			sec/mq	secondi ogni volta	n.volte a asettimana	secondi al mese	ore al mese
BAGNI	80,811	MQ	13	1050,543	2	8404,344	2,33
pulizi bagni	n. bagni	u.m.	sec/cad				
Bagno (coppa WC, Porta, Portarotolo,lavabo, specchio)	4	cad	250	1000	2	8000	2,22
	181,811						
lavaggio pavimenti			sec/mq	secondi ogni volta	n.volte a asettimana	secondi al mese	ore al mese
spogliatoi	101	MQ	10	1010	2	8080	2,24



AREA TECNICA

scopatura pavimenti pavimenti			sec/mq	secondi ogni volta	n.volte a asettimana	secondi al mese	ore al mese
spogliatoi	101	MQ	8	808	2	6464	1,80
BAGNI SOTTOTRIBUNE							
lavaggio pavimenti			sec/mq	secondi ogni volta	n.volte a asettimana	secondi al mese	ore al mese
BAGNI SOTTOTRIBUNE	50	MQ	10	500	0,5	1000	0,28
scopatura pavimenti pavimenti			sec/mq	secondi ogni volta	n.volte a asettimana	secondi al mese	ore al mese
BAGNI SOTTOTRIBUNE	50	MQ	8	400	0,5	800	0,22
					TOTALE ORE MENSILI		13,23
					TOTALE ORE ANNUALI (8 mesi)		105,8

Tabella calcolo ore per l'esecuzione del servizio

Articolo 15 – Controlli e penalità

Tutti i servizi di pulizia devono essere effettuati in perfetta regola d'arte, attenendosi con scrupolosità alla prescrizioni della Stazione appaltante che si riserva la facoltà di fare eseguire ad altre ditte le prestazioni contrattuali non effettuate o eseguite in modo non soddisfacente, salvo ed impregiudicato il diritto al rimborso delle spese sostenute, al risarcimento per eventuali danni e all'applicazione della penale.

Tutte le inadempienze e le mancanze in ordine alle prescrizioni ed agli obblighi previsti dal presente Capitolato speciale, saranno accertate del Responsabile Unico del Procedimento o dal Direttore dell'Esecuzione e contestate mediante verbale notificato all'Appaltatore.

Questi dovrà produrre le sue controdeduzioni entro dieci giorni dalla data di notifica del suddetto verbale, fatto salvo l'obbligo di sanare nel termine di un giorno la mancanza contestatagli.



AREA TECNICA

Decorso negativamente il primo termine, si intenderà riconosciuta dall'appaltatore l'inadempienza contestatagli e saranno applicate le penalità conseguenti.

Le penalità saranno ugualmente applicate qualora, ad insindacabile giudizio dell'Ente appaltante, le controdeduzioni all'appaltatore non siano valide, né sufficientemente motivate.

L'ammontare della penale è stabilita con provvedimento amministrativo in relazione alla gravità delle omissioni ed alle eventuali giustificazioni prodotte dalla Ditta, nelle seguenti misure:

1. **Servizi a ciclo giornaliero: nel caso non vengano eseguiti verrà applicata una penale giornaliera di €. 50,00 (€ cinquanta/00) fino al completo adempimento**
2. **Servizi a ciclo settimanale: nel caso non vengano eseguiti verrà applicata una penale giornaliera di €. 100,00 (€ Cento) fino al completo adempimento**
3. **Servizi a ciclo mensile/semestrale/annuale: nel caso non vengano eseguiti verrà applicata una penale giornaliera di €. 50,00 (€ cinquanta/00) fino al completo adempimento**
4. **In caso di mancata effettuazione della pulizia dei vetri esterni del palazzo municipale, sarà applicata una penale di €. 50,00 (€ cinquanta/00)**

In caso di recidiva o di inadempienza ritenuta grave a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, si farà luogo alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1453 del codice Civile.

Rifusione spese, pagamento danni e penalità sono addebitati all'appaltatore mediante ritenute sulle fatture in pagamento, previa emissione da parte della Ditta di note di credito, a storno parziale o totale, ad avvenuta contestazione.

Articolo 16 - Risoluzione contrattuale

Qualora, si verificano, nel corso dell'esecuzione del contratto di appalto, più di tre gravi inadempimenti, contestate con le modalità di cui al precedente articolo 15 ovvero in caso di: cessione del contratto nei casi non previsti dalle vigenti disposizioni di legge, subappalto del servizio, inosservanza delle leggi in materia di lavoro e degli obblighi richiamati al precedente articolo 7, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 del Codice Civile, il Comune potrà avvalersi della clausola risolutiva, dichiarando il contratto d'appalto risolto di diritto.

Rimane salvo il diritto del Comune di richiedere il risarcimento del danno in conseguenza delle inadempimenti accertate e della risoluzione contrattuale.

La risoluzione anticipata del contratto comporterà la perdita del deposito cauzionale di cui all'articolo 8, senza pregiudizio per le penalità previste dal precedente art. 11.

Resta salva la possibilità del Comune di esperire qualsiasi azione giudiziaria che si rendesse opportuna per la cura e tutela dell'interesse pubblico.

Articolo 17 - Divieti e obblighi dell'appaltatore

È fatto espresso divieto all'appaltatore di:

- a) sospendere l'esecuzione del servizio se non per mutuo consenso, e ciò anche nel caso in cui vengano in essere controversie giudiziali o stragiudiziali con la stazione appaltante;
- b) subappaltare il servizio; pertanto, l'affidatario sarà tenuto ad eseguire in proprio le attività preordinate allo svolgimento del servizio;
- c) cedere anche parzialmente il contratto. La cessione si configura anche nel caso in cui il soggetto aggiudicatario venga incorporato in altra azienda, in caso di cessione di ramo d'azienda e negli altri casi in cui l'aggiudicatario sia oggetto di atti di trasformazione a seguito dei quali perda la propria identità giuridica. L'appaltatore è obbligato ad eseguire il servizio con diligenza e buona fede, impegnandosi a dare tempestiva comunicazione alla stazione appaltante circa le eventuali variazioni che dovessero rendersi necessarie ai fini dell'esatto e migliore adempimento della prestazione, sollecitamente e comunque in tempo congruo da consentire alla controparte di adottare tutti i provvedimenti di propria competenza.

L'appaltatore è inoltre tenuto al rispetto dei seguenti obblighi:



COMUNE DI TELTI
Via Kennedy n° 2 07020 Telti (OT)
Tel. 0789/43007- Fax 0789/43580
www.comune.telti.ss.it

AREA TECNICA

- a) applicare ai propri lavoratori dipendenti il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del settore di riferimento e dovrà impegnarsi, nei confronti degli stessi, a rispettare tutte le vigenti norme legislative e contrattuali in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i lavoratori dipendenti;
- b) rispettare le norme inerenti il collocamento obbligatorio dei disabili, di cui alla Legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili);
- c) informare e formare i lavoratori secondo quanto disposto nel Decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81;
- d) far divieto ai propri dipendenti di utilizzare apparecchiature d'ufficio di proprietà dell'amministrazione (telefoni, fax, PC, ecc.), di aprire cassette o armadi, di maneggiare carte, di prendere visione di documenti, ad eccezione di quanto strettamente necessario per lo svolgimento delle attività oggetto di affidamento;
- e) verificare che il personale addetto mantenga un contegno decoroso, irreprensibile, riservato, corretto;
- f) verificare che il personale addetto si attenga agli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165) e dal vigente Codice di comportamento del comune;
- g) comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa, in modo particolare per la parte direttamente coinvolta nell'esecuzione del contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute;
- h) rispettare regolamenti e norme comportamentali previste all'interno del Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (D.U.V.R.I.) e prescritte dal committente.

Articolo 18 - Spese contrattuali

Il contratto verrà stipulato in forma pubblica amministrativa, con modalità elettronica secondo le norme vigenti per la stazione appaltante, a cura dell'Ufficiale rogante del Comune.

Del contratto costituiranno parte integrante le schede progettuali per la gestione del servizio a titolo meramente esemplificativo, il Capitolato speciale descrittivo e prestazionale d'appalto, il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (D.U.V.R.I.).

Le spese contrattuali saranno a carico dell'aggiudicatario. L'Amministrazione, qualora ricorressero le condizioni previste dall'art. 32 del Codice dei contratti pubblici, si riserva la facoltà di richiedere, in casi di urgenza e nelle more della stipulazione del contratto, l'esecuzione anticipata del servizio, previa sottoscrizione del Verbale di consegna.

Articolo 19 - Tutela della riservatezza dei dati personali

Il Comune, ai sensi del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (*Codice in materia di protezione dei dati personali*), tratterà i dati personali e sensibili esclusivamente per lo svolgimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

Per il trattamento dei dati (Vedasi allegato)

Articolo 20 - Foro competente

Per tutte le controversie che dovessero sorgere il Foro competente sarà quello di tempio

Articolo 21 – Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato si fa riferimento alla normativa vigente in materia di contratti e appalti pubblici e ordinamento delle autonomie locali.

IL RUP